



# COMUNE DI BEDULITA

REGIONE LOMBARDIA - PROVINCIA DI BERGAMO

Codice Ente 10023

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

Numero 5 Del 23-04-24

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione, seduta Pubblica.

**Oggetto: DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2024**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 20:30, nella solita sala delle adunanze. A seguito di regolare convocazione nei modi e nei termini di Legge si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Facchinetti Roberto	P	FERRAROLI SONIA	P
ARRIGONI GIOVANNI	P	BOLIS GIANLUIGI	P
MAZZOLENI STEFANO	P	TURI LEONARDO	A
LOCATELLI SARA	A	AGAZZI SILVANO	A
PERSONENI DOMENICO	P	BAGGI LISA	A
VALSECCHI LORENZA	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assiste il SEGRETARIO Sig. VINCENZO DE FILIPPIS, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Roberto Facchinetti in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata al vano solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato I al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato I.*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»*

**VISTO** il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

**PRECISATO** che l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, come integrato dall'art. 43, comma 11, del D.L. n. 50/2022, ha previsto la possibilità per i comuni, a decorrere dall'anno 2022, di approvare i piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, qualora successivo al 30 aprile;

**RILEVATO** che la Determinazione ARERA 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023 ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

**PRESO ATTO** che il Piano economico finanziario di aggiornamento tariffario biennale del servizio integrato dei rifiuti per il 2024-2025 (PEF 2024-2025), predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA, per il 2024, evidenzia costi complessivi pari a Euro 76.686,00 e che ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, sono pertanto pari ad Euro 71.713,00;

**DATO ATTO** che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23/04/2024, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

**CONSIDERATO** che:

- Il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi

e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Ke e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;

- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Bedulita, per l'anno 2024, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 97% per le utenze domestiche e del 3% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

**DATO ATTO** che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%;

**DATO ATTO** che alla TARI si applicano le componenti perequative disposte dalla Deliberazione 386/2023/R/RF;

**VISTO** il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

**RITENUTO** di stabilire, per il versamento della TARI 2024, un numero di rate pari a due, con facoltà di versamento in un'unica soluzione, alle scadenze e modalità di seguito specificate:

- 1<sup>a</sup> rata acconto, con scadenza 30 settembre 2024;
- 2<sup>a</sup> rata saldo, con scadenza 02 dicembre 2024;
- rata unica acconto e saldo, scadenza 30 settembre 2024;

Il versamento della TARI per l'anno 2024 è effettuato con il Modello F24 oppure con il bollettino PagoPa;

**DATO ATTO** che gli avvisi di pagamento TARI che verranno emessi dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 44/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

**RITENUTO** di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2023 sulla base del PEF approvato con la predetta deliberazione, atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe

**PRESO ATTO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

**VERIFICATO** che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

**ATTESO** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 14/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2024-2026 e il bilancio di previsione per gli esercizi 2024-2026;

**VISTA** la c.d Legge di Bilancio 2024, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 30 dicembre 2023 n. 213, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023);

**VISTI:**

- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle tariffe;

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i., nonché il cit. Regolamento comunale per l'applicazione della TARI.

**ACQUISITI** i pareri del Responsabile del servizio tributi e del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D. Lgs. 267/2000, che vengono inseriti nel presente atto;

**ESAURITA** la discussione con voti favorevoli unanimi,

## **DELIBERA**

1. **DI** approvare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI** prendere atto dell'avvenuta approvazione del Piano economico finanziario di aggiornamento tariffario biennale del servizio integrato dei rifiuti per il 2024-2025 (PEF 2024-2025) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23/04/2024, quale atto preliminare incidente nella determinazione delle tariffe TARI;
3. **DI** approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti "TARI" per l'anno 2024, come da allegato alla presente deliberazione che forma parte integrante e sostanziale;
4. **DI** approvare per l'anno 2024 la scadenza e il numero delle rate per il versamento della TARI come di seguito stabilito:
  - 1^ rata acconto, con scadenza 30 settembre 2024;
  - 2^ rata saldo, con scadenza 02 dicembre 2024;
  - rata unica, acconto e saldo, scadenza 30 settembre 2024;Il versamento della TARI per l'anno 2024 è effettuato con il Modello F24 oppure con il bollettino PagoPa;
5. **DI** dare atto che alla TARI si applicano le due componenti perequative come previsto dalla delibera ARERA n. 386/2023, come di seguito dettagliate:
  - euro/utenza 0,10 per i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare;

- euro/utenza 1,5 per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
6. **DI dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5%, deliberata dalla Provincia con provvedimento n. 53 del 28/12/2023;**
  7. **DI trasmettere copia della presente delibera tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e modalità indicati ai commi 15, 15-bis e 15-ter dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e ss.mm.ii. per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;**
  8. **DI dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per dare corso immediato agli adempimenti di gestione.**
- 

**PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.**

**Data: 23-04-2024**

**Il Responsabile del servizio tributi  
f.to Sindaco Facchinetti Roberto**

**PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.**

**Data: 23-04-2024**

**Il Responsabile del servizio finanziario  
f.to Sindaco Facchinetti Roberto**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Roberto Facchinetti

Il SEGRETARIO  
F.to VINCENZO DE FILIPPIS

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia alla sezione "Albo Pretorio" del sito istituzionale di questo Comune, come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009, n. 69, in data odierna e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 11-05-2024, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Li 26-04-2024

*Il Segretario Comunale*  
F.to DE FILIPPIS VINCENZO

\*\*\*\*\*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione è divenuta esecutiva in data 23-04-2024 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.

Li 23-04-2024

*Il Segretario Comunale*  
F.to DE FILIPPIS VINCENZO

---

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bedulita, li 26-04-24

*Il Segretario Comunale*  
DE FILIPPIS VINCENZO

